

*“In molti paesi civili (in questo più civili del nostro) la legge li onora permettendo loro di servire la Patria in altra maniera. Chiedono di sacrificarsi per la Patria più degli altri, non meno. Non è colpa loro se in Italia non hanno altra scelta che di servirla oziando in prigione. “ Don Lorenzo Milani. ([Francesco Enrico Gentile](#))*



Con queste parole Don Lorenzo Milani rispondeva alla lettera aperta a firma dei cappellani militari d'Italia che definivano “un insulto alla Patria e ai suoi caduti” l'obiezione di coscienza. Di fatto lo scritto di Don Milani può essere definito come la cornice culturale e sociale al moderno movimento dell'obiezione di coscienza in Italia.

In Italia la legge che introduce il diritto a “rifiutare l'uso delle armi” per la difesa della Patria risale al 1972, la cosiddetta “Legge Marcora” dal nome del suo relatore.

Tale legge, specificatamente la n°772 del 15 dicembre, consentiva agli obiettori di scegliere un servizio sostitutivo civile, in alternativa alla leva militare. In realtà la previsione legislativa conservava elementi evidenti di discriminazione e di ostacolo all'obiezione. Basti pensare che per il Servizio sostitutivo Civile era prevista una durata di ben 8 mesi superiore al servizio militare, all'epoca di 15

mesi per l'Esercito e 22 mesi per la Marina Militare. La disciplina normativa fu poi sottoposta a una serie di modifiche fino a pervenire alla legge 226 del 23 agosto del 2004 che, sospendendo la leva obbligatoria, di fatto rese ininfluyente la scelta opzionale del Servizio Civile per obiezione di coscienza.